Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 14 maggio 1985 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1985, n. **176**.
Misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia Pag. 3431

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

DECRETO 20 aprile 1985.
Disciplina sulla circolazione di complessi per autotrasporto internazionale di merci formati da veicoli di diverso proprietario o immatricolati in Stati membri della C.E.E. Pag. 3431

Ministero del tesoro

DECRETO 11 aprile 1985.
Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato ed alle restanti categorie di dipendenti statali Pag. 3432

DECRETO 11 aprile 1985.
Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Pag. 3433

DECRETO 11 aprile 1985.
Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . Pag. 3433

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 gennaio 1985, n. **177**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 3434

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **178**.
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma Pag. 3434

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **179**.
Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 3434

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **180**.
Autorizzazione all'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma, ad accettare un legato . . . . . . Pag. 3435

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **181**.
Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato . . Pag. 3435

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte . . . . Pag. 3435

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori . . . . Pag. 3435

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione Pag. 3435

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di società cooperative . . . . . Pag. 3435

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 9 marzo 1985) . . . . . . Pag. 3436

Ministero delle finanze:

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali . . . . Pag. 3437

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria, in Fabrica di Roma . . . . Pag. 3437

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 30 aprile 1985, n. 15400/AG - FL 4/85.

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali . . . . Pag. 3437

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste . . . . Pag. 3445

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna . . . . Pag. 3445

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università « La Sapienza » di Roma . Pag. 3446

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari . . . . Pag. 3447

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, a due posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale ed a tredici posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica Pag. 3447

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie . . . . Pag. 3447

Istituto nazionale per il commercio estero: Riapertura dei termini del concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero riservato a giovani ingegneri . . . . Pag. 3447

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3447

REGIONI

Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, n. 4.

Norme integrative alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 10, sul trattamento retributivo del personale giovanile. Pag. 3448

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, n. 5.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1983. Pag. 3448

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1985, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 . . . . Pag. 3448

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 7.

Dilazione del versamento, da parte degli operatori turistici delle zone terremotate, delle rate di ammortamento dei mutui ottenuti ai sensi del titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 . . . . Pag. 3448

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 8.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27 e 29 dello statuto della comunità montana « Valle Roveto - zona omogenea "G" - comuni della provincia di L'Aquila » . . . . Pag. 3449

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 9.

Modifiche ed integrazioni allo statuto della comunità montana « Marsica 1 - zona omogenea "E" - comuni della provincia di L'Aquila » - legge regionale n. 13 del 7 marzo 1977 . . . . Pag. 3449

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 10.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, concernente norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per le concessioni edilizie . . . . Pag. 3449

Regione Lazio

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. 12.

Nuove norme per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico dell'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.) . . . . Pag. 3450

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. 13.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, concernente: « Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche » . . . . Pag. 3453

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47, concernente: « Istituzione della riserva naturale parziale "Lago di Vico" » . . . . Pag. 3454

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 11.

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche . . . . Pag. 3454

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1985, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) . . . . Pag. 3456

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1985, n. 4.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87. Pag. 3459

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 112 DEL 14 MAGGIO 1985:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1985, n. 182.

Esecuzione degli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni per i servizi mobili, con protocollo finale e allegati, adottati a Ginevra il 18 marzo 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1985, n. **176.**

Misure urgenti in materia di limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare per due anni il disposto di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente l'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato di due anni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1985
Atti di Governo, registro n. 55, *foglio n.* 6

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 aprile 1985.

Disciplina sulla circolazione di complessi per autotrasporto internazionale di merci formati da veicoli di diverso proprietario o immatricolati in Stati membri della C.E.E.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi nonché disciplina e tariffe degli autotrasporti di cose, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200/74.

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60/76 e 16 settembre 1977, n. 783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296/77, contenenti norme di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984 n. 564, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250/84, contenente modifiche ai predetti decreti del Presidente della Repubblica n. 32 e n. 783;

Visto il regolamento del Consiglio C.E.E. 16 dicembre 1976, n. 3164, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 357/76, recante norme sul rilascio e sull'uso delle autorizzazioni multilaterali del contingente comunitario.

Visto il parere 27 ottobre 1982, con il quale la competente commissione della C.E.E., constatato che la richiesta di due autorizzazioni comunitarie per complessi formati da veicoli immatricolati in diversi Stati membri contrasta con il predetto regolamento n. 3164 ed in particolare con l'art. 2, primo e terzo capoverso, ha invitato la Repubblica italiana a prendere, nel termine di due mesi, le misure per conformarsi al parere stesso.

Vista la sentenza della Corte di giustizia della C.E.E. 13 dicembre 1984, n. 113(83), che ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi derivanti dal succitato regolamento n. 3164.

Considerato che il dianzi citato decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984, n. 564, ha modificato i precedenti decreti del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32 e 16 settembre 1977, n. 783, in quella parte che avrebbe potuto contrastare con il più volte citato regolamento n. 3164;

Constatato che nessuna altra norma legislativa o regolamentare in vigore nello Stato italiano è in contrasto con il regolamento n. 3164 medesimo;

Ritenuta l'opportunità di rendere esplicito il campo di applicazione e gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1984, n. 564, dianzi citato;

Sentita la commissione consultiva istituita con il decreto ministeriale 4 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344/81;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli immatricolati in Italia ed appartenenti ad imprese di autotrasporto in conto terzi iscritte all'albo istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, possono effettuare trasporti internazionali con partenza o destinazione Italia anche se agganciati a veicoli di diverso proprietario qualora:

il proprietario dell'altro veicolo sia anch'esso iscritto all'albo dei trasportatori in conto terzi;

i veicoli siano entrambi immatricolati in Paesi membri della Comunità economica europea;

i proprietari dei veicoli, per i quali in relazione al tipo di veicolo venga richiesta speciale abilitazione internazionale, siano muniti dell'abilitazione stessa.

Art. 2.

I complessi veicolari formati da veicoli immatricolati in diversi Stati membri della Comunità economica europea possono viaggiare nel territorio dello Stato italiano accompagnati da un'unica autorizzazione multilaterale comunitaria.

Fuori di tale ipotesi, sono consentite le formazioni di complessi veicolari formate da veicoli di Paesi diversi che siano previste negli accordi bilaterali, accompagnati dalle autorizzazioni bilaterali nei medesimi richieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(2504)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 aprile 1985.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari, ai dirigenti dello Stato ed alle restanti categorie di dipendenti statali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni, sul trattamento di missione e di trasferimento ai magistrati, agli avvocati ed ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, sul trattamento di missione e di trasferimento per altre categorie di dipendenti statali, il quale prevede analoga facoltà di rideterminazione nello stesso limite del 12 per cento;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, che attribuiscono al personale dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette una particolare indennità di trasferta, rideterminabile, ai sensi dell'art. 5 della stessa legge, secondo le disposizioni di cui al suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 513;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 29 marzo 1984, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1984, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1985, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1984 e 1983 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio, presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 5 aprile 1985, n. 8293, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata dell'11,07 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopraindicate indennità nella predetta percentuale dell'11,07 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta (art. 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata:

da L. 50.200 a L. 55.800;
da L. 42.000 a L. 46.700;
da L. 35.600 a L. 39.600;
da L. 25.900 a L. 28.800;
da L. 18.600 a L. 20.700;

b) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi serviti da ferrovia (art. 8, comma terzo, della legge 26 luglio 1978, n. 417) è elevata da L. 114 a L. 127;

c) l'indennità per percorsi o frazioni di percorso non serviti da servizi di linea (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 186 a L. 207;

d) l'indennità per percorsi effettuati a piedi (art. 8, comma quinto, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 279 a L. 310;

e) l'indennità per il trasporto di mobili e masserizie su percorsi non serviti da ferrovia (art. 8, comma sesto, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e art. 5, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513) è elevata da L. 279 a L. 310.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta di cui agli articoli 1 e 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, sono aumentate dell'11,07 per cento, con arrotondamento per eccesso a lira intera.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 299

(2568)

DECRETO 11 aprile 1985.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 13, e successive modificazioni, sul trattamento di missione e di trasferimento per il personale con qualifiche dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che consentono, tra l'altro, di rideterminare annualmente, nel limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente, le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, concernente analoga facoltà per le altre categorie di personale delle stesse aziende nello stesso limite del 12 per cento;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 29 marzo 1984, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1984, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che, ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1985, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1984 e 1983 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni dell'indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio, presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 5 aprile 1985, n. 8293, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata dell'11,07 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nella predetta percentuale dell'11,07 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta ex art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, è elevata:

da L. 50.000 a L. 55.540;
da L. 41.710 a L. 46.330;
da L. 35.120 a L. 39.010;

b) l'indennità di trasferta ex art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è elevata:

da L. 1.290 a L. 1.440;
da L. 950 a L. 1.060;

c) le indennità previste dall'art. 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 13, e dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, già rideterminate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 11,07 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 300

(2569)

DECRETO 11 aprile 1985.

Rideterminazione delle misure dell'indennità di trasferta in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti la legge 9 gennaio 1978, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e successive modificazioni, sul trattamento economico di missione e di trasferimento al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto che dette norme prevedono, tra l'altro, la facoltà di rideterminare annualmente le misure dell'indennità di trasferta e di altre indennità, nel limite del 12 per cento di quelle in atto nell'anno precedente, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 29 marzo 1984, con il quale è stato provveduto a rideterminare, a decorrere dal 1° gennaio 1984, le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse;

Ritenuto che, ai fini della rideterminazione delle predette indennità a decorrere dal 1° gennaio 1985, occorre prendere in considerazione la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1984 e 1983 degli indici del costo della vita valevoli ai fini della determinazione delle variazioni della indennità di contingenza nei settori dell'industria e del commercio presi a base per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 5 aprile 1985, n. 8293, dalla quale risulta che la suddetta variazione percentuale è stata dell'11,07 per cento;

Ritenuto opportuno procedere all'aumento delle misure delle sopra indicate indennità nella predetta percentuale dell'11,07 per cento, operando gli arrotondamenti previsti dalle citate disposizioni;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le misure dell'indennità di trasferta e delle altre indennità ad essa connesse sono rideterminate come segue:

a) l'indennità di trasferta di cui all'art. 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 2, comma secondo, della legge 9 gennaio 1978, n. 8, e art. 1, punto *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206) è elevata:

da L. 1.810 a L. 2.010;
da L. 1.520 a L. 1.690;
da L. 1.290 a L. 1.440;
da L. 950 a L. 1.060;

b) le indennità sostitutive dell'indennità di missione rideterminate in correlazione con le misure dell'indennità di trasferta stabilite al punto *A*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, ai sensi degli articoli 41, 48 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206), già elevate con il decreto ministeriale citato nelle premesse, sono aumentate di un ulteriore 11,07 per cento;

c) il premio orario di presenza a bordo di cui allo art. 52, lettera *B*), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto *C*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, e art. 11 della legge 1° agosto 1978, n. 448) è elevato:

da L. 1.100 a L. 1.230;
da L. 810 a L. 900.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 298

(2570)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 gennaio 1985, n. **177**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 177. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il lascito di L. 5.000.000 disposto dalla sig.ra Mrakitsch Maria con testamento pubblico 16 febbraio 1982, pubblicato in data 25 febbraio 1983, n. 56473/610 di repertorio, a rogito dott. Ianni Tracanella Edda, notaio in Trieste, registrato a Trieste in data 19 settembre 1983 al n. 875.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 83

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **178**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di matematica finanziaria (prima cattedra) della facoltà di economia e commercio dell'Università « La Sapienza » di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1985
Registro n. 27 *Istruzione, foglio n.* 151

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **179**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella quota del 5% delle attività nette del patrimonio della defunta, dopo la liquidazione dei legati, per un valore attualmente stimato in circa venticinque milioni, disposto dalla sig.ra Maria Merle ved. Albè, con testamento olografo 9 novembre 1974, pubblicato in data 16 gennaio 1980, n. 17292 di repertorio, a rogito dott. Lorenzo Stucchi, notaio in Todi (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 293

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **180.**

Autorizzazione all'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma, ad accettare un legato.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione difesa cani abbandonati, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire duemilioni, oltre ad una eventuale ulteriore somma derivante da una distribuzione proporzionale ai vari legatari, in base al ricavato della vendita all'asta di beni mobili della defunta, detratte le passività di vario genere, disposto dalla sig.ra Andreina Gentili ved. Pagnani con testamento olografo pubblicato in data 3 dicembre 1981, n. 12044/2772 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Ottolenghi, notaio in Roma, registrato a Roma in data 21 dicembre 1981 al n. 48308.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1985
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 294

DECRETO 12 febbraio 1985, n. **181.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Milano, via Quarto Cagnino n. 36, distinto al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 9373, foglio 293, particella 90 sub 1+7, del valore peritato di L. 190.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a L. 215.000.000, disposto dalla sig.ra Canavesi Rosa con testamento olografo 5 novembre 1968, pubblicato in data 20 ottobre 1982, n. 24117/2399 di repertorio, a rogito dott. Mario Grossi, notaio in Milano, registrato ad Abbiategrasso in data 9 novembre 1982 al n. 101.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1985
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 84

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Piemonte

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 306, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto Bellora dott. Francesco è stato nominato commissario del Governo nella regione Piemonte a decorrere dall'11 marzo 1985.

(2554)

Nomina del presidente della Società italiana autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 93, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il dott. Luigi Conte è stato nominato presidente della Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) per il triennio 1985-87.

(2555)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/132 Div. 1ª del 28 gennaio 1985, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dai signori Luigi Selleri e Raimondo Cavazza, consistente nella somma di L. 200.000, da destinare all'istituto di radioterapia « L. Galvani » della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(2265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 9 marzo 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non esesndovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Tarrasco a r.l., in Narcao (Cagliari), costituita per rogito Cherchi in data 27 ottobre 1973, rep. 36463, reg. soc. 6241;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Gonnesa (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 30 novembre 1972, rep. 25877, reg. soc. 5777;

società cooperativa mista Del Popolo a r.l., in Gonnesa (Cagliari), costituita per rogito Loi in data 7 giugno 1948, rep. 5064, reg. soc. 1572;

società cooperativa edilizia Domus fra dipendenti A.M.M.I. a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 27 novembre 1972, rep. 4806, reg. soc. 5762;

società cooperativa edilizia Sa Domu Noa a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 14 febbraio 1975, rep. 231507, reg. soc. 6971;

società cooperativa mista Gestione Milanscavi a r.l., in Iglesias (Cagliari), costituita per rogito Speranza in data 4 agosto 1967, rep. 15719, reg. soc. 4396;

società cooperativa agricola Combattenti e reduci a r.l., in Maracalagonis (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 13 gennaio 1971, rep. 122512, reg. soc. 5158;

società cooperativa edilizia Edilsulcis a r.l., in Nuxis (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 8 febbraio 1969, rep. 153397, reg. soc. 4706;

società cooperativa edilizia Il Maestrale a r.l., in Portoscuso (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 14 giugno 1972, rep. 3972, reg. soc. 5568;

società cooperativa edilizia A.L.P.I. a r.l., in S. Gavino Monreale (Cagliari), costituita per rogito Clarkson in data 14 giugno 1972, rep. 3288, reg. soc. 5526;

società cooperativa edilizia Cooperativa edile S. Andrea Frius - C.E.S.A.F. a r.l., in S. Andrea Frius (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 19 ottobre 1977, rep. 238579, reg. soc. 8154;

società cooperativa agricola Rinascita agricola a r.l., in S. Basilio (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 20 febbraio 1967, rep. 13165, reg. soc. 4319;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Mattatoio a r.l., in Selargius (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 1° dicembre 1975, rep. 133061, reg. soc. 7329;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Pietro a r.l., in Siliqua (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 11 ottobre 1951, rep. 15374, reg. soc. 1904;

società cooperativa di produzione e lavoro 20001 a r.l., in Silius (Cagliari), costituita per rogito Porru in data 28 luglio 1973, rep. 10925, reg. soc. 6130;

società cooperativa agricola Uta a r.l., in Uta (Cagliari), costituita per rogito Scano in data 19 ottobre 1979, rep. 4167, reg. soc. 9078;

società cooperativa agricola Sasedda a r.l., in Villamassargia (Cagliari), costituita per rogito Anni in data 10 ottobre 1973, rep. 7050, reg. soc. 6181;

società cooperativa agricola fra agricoltori diretti San Giorgio a r.l., in Villamassargia (Cagliari), costituita per rogito Macciotta in data 13 aprile 1959, rep. 47054, reg. soc. 2803;

società cooperativa edilizia Domus De Janas a r.l., in Villa S. Pietro (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 11 settembre 1974, rep. 230608, reg. soc. 6735;

società cooperativa edilizia L'Ancora a r.l., in Villasimius (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 10 maggio 1972, rep. 195546, reg. soc. 5616;

società cooperativa di produzione e lavoro costruzioni della Texenta a r.l., in Ortacesus (Cagliari), costituita per rogito Cherchi in data 15 novembre 1980, rep. 1079, reg. soc. 9686;

società cooperativa di consumo Settantaquattro a r.l., in Parma, costituita per rogito Rota in data 17 maggio 1974, rep. 19818, reg. soc. 7370;

società cooperativa edilizia Futura a r.l., in Parma, costituita per rogito Fornari in data 10 maggio 1978, rep. 21672, reg. soc. 9218;

società cooperativa edilizia Appennino a r.l., in Borgotaro (Parma), costituita per rogito Rota in data 2 agosto 1962, rep. 4563, reg. soc. 4573;

società cooperativa edilizia Leale a r.l., in Langhirano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 23 novembre 1974, rep. 22317, reg. soc. 7514;

società cooperativa edilizia Scalie Garden a r.l., in Mulazzano di Lesignano Bagni (Parma), costituita per rogito Rota in data 12 ottobre 1974, rep. 20462, reg. soc. 7482;

società cooperativa Monchio 2000 a r.l., in Monchio (Parma), costituita per rogito Rota in data 16 dicembre 1970, rep. 14329, reg. soc. 6264;

società cooperativa edilizia Santi Fermo e Giovanni a r.l., in Palanzano (Parma), costituita per rogito Micheli in data 21 giugno 1975, rep. 22579, reg. soc. 7747;

società cooperativa edilizia Gruzza a r.l., in Sala Baganza (Parma), costituita per rogito Fornari in data 27 novembre 1978, rep. 30530, reg. soc. 9493;

società cooperativa agricola Allevatori Capodimonte a r.l., in Capodimonte (Viterbo), costituita per rogito Migliori in data 13 luglio 1973, rep. 3897, reg. soc. 2138;

società cooperativa edilizia L'Ancora a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 5 aprile 1971, rep. 6851, reg. soc. 5243;

società cooperativa di produzione e lavoro Friends a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Sirolli Mendao in data 8 luglio 1975, rep. 3358, reg. soc. 7174;

società cooperativa edilizia Cristina Seconda a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Loi in data 5 febbraio 1971, rep. 61651, reg. soc. 5260;

società cooperativa di produzione e lavoro Agrotecnostudio a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Gialanella in data 21 maggio 1976, rep. 34899, reg. soc. 7660;

società cooperativa di produzione e lavoro Marinai di Salvataggio di Sardegna a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 6 novembre 1974, rep. 230894, reg. soc. 6799;

società cooperativa edilizia Cooperativa dell'Amicizia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 14 aprile 1971, rep. 24683, reg. soc. 5252;

società cooperativa di produzione e lavoro San Marco a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 28 aprile 1975, rep. 231886, reg. soc. 7128;

società cooperativa di produzione e lavoro La Metallurgica a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Pau in data 18 maggio 1956, rep. 21540, reg. soc. 2467;

società cooperativa edilizia Gorizia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 9 maggio 1946, rep. 77120, registro soc. 4162;

società cooperativa di produzione e lavoro San Michele a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Locci in data 8 giugno 1966, rep. 268427, reg. soc. 4161;

società cooperativa edilizia Agenti di custodia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Porru ni data 12 maggio 1975, rep. 12441, reg. soc. 7155;

società cooperativa edilizia Donatella a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 dicembre 1974, rep. 213508, reg. soc. 6943;

società cooperativa edilizia La Rondine a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 dicembre 1974, rep. 213512, reg. soc. 6913;

società cooperativa edilizia La Trumpha a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 dicembre 1974, rep. 213509 reg. soc. 6917;

società cooperativa edilizia Concordia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 16 dicembre 1952, rep. 21519, reg. soc. 1993;

società cooperativa edilizia 6 Ottobre a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 9 novembre 1977, repertorio 238810, reg. soc. 8245;

società cooperativa edilizia Santa Croce a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 2 dicembre 1955, rep. 2919, reg. soc. 2302;

società cooperativa di produzione e lavoro Telesardegna a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 29 novembre 1974, rep. 231063, reg. soc. 6841;

società cooperativa edilizia Genna e Argentu a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 7 maggio 1965, rep. 24130, reg. soc. 3966;

società cooperativa di consumo Dipendenti del R. Istituto magistrale a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 8 marzo 1946, rep. 31423, reg. soc. 1396;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa edilizia artigiana cave e appalti a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 13 novembre 1974, rep. 10715, reg. soc. 6826;

società cooperativa edilizia Il Grillo a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 7 dicembre 1974, rep. 213510, reg. soc. 6914;

società cooperativa edilizia Il Villaggio a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 27 aprile 1973, rep. 27129, reg. soc. 5973;

società cooperativa edilizia Fra Nicola a r.l., in Gesturi (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 8 gennaio 1975, rep. 31177, reg. soc. 6901.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1984 la società cooperativa edilizia Florida 76 a r.l., in Roma, costituita il 14 giugno 1976 per rogito notaio dott. Armando Casini, repertorio n. 529109, registro società n. 2947/76, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2198)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 9 marzo 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 1836 della *Gazzetta Ufficiale*, alla quinta riga, ove è scritto: « ... Castagnole (Asti) è prolungata al 17 febbraio 1985. », leggasi: « ... Castagnole (Asti), *Govone* (*Cuneo*) *e Guarene* (*Cuneo*) è prolungata al 17 febbraio 1985. ».

(2199)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 il pagamento del carico tributario ammontante a L. 61.393.000, dovuto dalla S.r.l. La Fonderia, in Firenze, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 53.628.800, dovuto dalla S.r.l. Theca, in Bonate Sopra, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Bergamo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 26.698.000, dovuto dalla S.p.a. Calzaturificio di Ortona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Chieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2312)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria, in Fabrica di Roma.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la riscossione del carico tributario di L. 128.771.588, dovuto dalla S.p.a. Europa manifattura ceramica sanitaria, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Viterbo, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito eventualmente non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2313)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 aprile 1985, n. **15400/AG - FL 4/85.**

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

Ai prefetti della Repubblica

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno

Alla Corte dei conti - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

§ 1. Premessa

Il concorso dello Stato a fronte degli oneri per l'ammortamento dei mutui assunti dagli enti locali è regolamentato da diverse norme.

In particolare, il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, all'art. 5 disciplina l'intervento erariale in conto rate dei mutui in ammortamento dal 1982, mentre l'art. 7, commi sesto ed ottavo, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, disciplina l'intervento erariale in conto rate dei mutui in ammortamento dal 1983.

Il tenore delle norme che riguardano i suddetti interventi consente di configurarli come contributi attribuiti a tempo indeterminato, senza tener conto quindi delle successive variazioni intervenute nel periodo di ammortamento dei mutui relativi.

Per i mutui in ammortamento dal 1984 e dal 1985, invece, l'intervento erariale è disciplinato dall'art. 13 del decreto-legge n. 55/1983, successivamente modificato dall'art. 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Le suddette norme limitano il finanziamento al solo periodo di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1983 e 1984 e, pertanto, l'intervento erariale si configura come un vero e proprio rimborso degli oneri relativi nei limiti fissati dalla legge.

§ 2. Mutui assunti fino a tutto l'anno 1981 ed in ammortamento dal 1982

Per i mutui assunti dagli enti locali fino a tutto l'anno 1981, ed in ammortamento dal 1982, gli oneri finanziari annui segnalati con le comunicazioni eseguite in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 786/1981, convertito nella legge n. 55/1982, sono stati integral-

mente ammessi a contribuzione erariale e l'ammontare relativo è stato conglobato e consolidato nelle rate trimestrali a decorrere dal 1982.

Non sono modificabili con successive segnalazioni. Nel certificato del bilancio 1985 e nella comunicazione delle attribuzioni per lo stesso anno, l'importo di tali oneri è stato isolato dalle contribuzioni erariali trimestrali e cumulato con tutti gli altri contributi erariali per rate di ammortamento di mutui in estinzione.

Detta operazione è stata effettuata sia allo scopo di rendere più agevole l'applicazione delle norme in materia di finanza locale, sia per tener distinti nettamente i vari tipi di intervento statale a favore dei comuni e delle province.

§ 3. Mutui assunti nel 1982 ed in ammortamento dal 1983

L'intervento dello Stato per l'anno 1983, per i mutui assunti nel 1982, era subordinato all'istituzione della sovrimposta sul reddito dei fabbricati ed era quantificato in relazione all'aliquota applicata.

Per detti mutui il cui ammortamento è iniziato nel 1983, questo Ministero è già in possesso della certificazione prescritta col decreto interministeriale del 6 giugno 1984, distintamente per i comuni e per le amministrazioni provinciali.

Di conseguenza, entro il 31 maggio prossimo sarà disposta l'erogazione degli importi dovuti ai sensi del richiamato art. 13, primo comma, della legge numero 730/1983 e risultanti dalla predetta certificazione.

Così come è stato effettuato per il 1984, anche per il 1985 sarà escluso dall'erogazione l'importo degli interessi di preammortamento che sono stati sostenuti dagli enti esclusivamente per l'anno 1983.

§ 4. Mutui assunti nel 1983 ed in ammortamento dal 1984

4.1. *Rimborso degli oneri per l'anno* 1985.

Ai sensi della normativa sopra richiamata, lo Stato è tenuto a rimborsare nei limiti fissati dalla legge gli oneri per l'ammortamento dei mutui contratti nell'anno 1983. Per essi, con circolare F.L. n. 4/84 del 16 aprile 1984, venne prescritta la presentazione di un apposito certificato che ha costituito il titolo necessario per attivare il cennato rimborso per le rate scadute in detto anno.

Tale certificato sarà ritenuto valido anche per l'anno 1985 e fino a quando i singoli mutui in esso indicati non saranno completamente estinti. Anche per i relativi contributi viene detratto l'ammontare degli interessi di preammortamento, sostenuti solo nel 1984 e non ripetibili nel 1985.

E' possibile, tuttavia, che il predetto certificato debba essere modificato in conseguenza:

a) della variazione della rata di ammortamento dei mutui per effetto della modificazione del tasso di interesse qualora il relativo contratto contenga la clausola di variabilità del tasso stesso;

b) dell'inclusione dell'intera annualità di ammortamento per i mutui il cui ammortamento è iniziato con una decorrenza diversa dal 1° gennaio 1984;

c) della necessità di detrarre dal contributo erariale eventuali successivi concorsi di altri enti, nonché l'importo dei canoni di affitto nel caso in cui trattasi di mutui destinati all'edilizia popolare e per i quali lo ente percepisce un canone di locazione che è finalizzato al rimborso del mutuo.

In tali casi è necessario che gli enti interessati trasmettano, in originale e due copie conformi alla prefettura, entro il termine perentorio del 30 giugno 1985, stabilito dal comma undicesimo dello stesso art. 6, un attestato conforme al modello allegato *A*.

Fa fede della data di presentazione del certificato il timbro della raccomandata postale. E' auspicabile la trasmissione del documento a mano.

E' appena il caso di precisare tuttavia che gli attestati che saranno presentati successivamente a tale data non potranno essere presi in considerazione.

In detto attestato devono essere riportati i nuovi totali complessivi della parte prima del certificato originario nonché l'importo complessivo dei mutui assunti (colonna 4) in precedenza non totalizzato. Devono essere inoltre riportati analiticamente nel prospetto appositamente predisposto soltanto i mutui che subiscono variazioni rispetto all'anno precedente. Per facilitarne l'individuazione ai fini dei necessari controlli contabili e di elaborazione elettronica è assolutamente indispensabile che il numero d'ordine del mutuo previsto nell'apposita colonna corrisponda esattamente al numero d'ordine del certificato originario già in possesso di questo ufficio.

4.2. *Definizione degli oneri per l'anno* 1984.

Sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, le prefetture hanno eseguito il riscontro degli atti ed hanno liquidato i contributi erariali. Tali contributi sono stati erogati in acconto nella misura percentuale del 41,461% a causa dell'insufficienza dello stanziamento di bilancio.

Non appena i fondi all'uopo necessari saranno disponibili, questo Ministero provvederà all'erogazione del saldo spettante sull'importo già determinato.

Si precisa tuttavia che nell'eventualità di rettifiche intervenute successivamente all'invio del certificato originario gli enti interessati sono tenuti a ripresentare alla competente prefettura un nuovo certificato, in sostituzione del precedente, debitamente integrato.

Tale ipotesi può verificarsi in applicazione del diciottesimo e ventiduesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 e riguarda l'accollo, a carico degli enti locali, delle rate di ammortamento dei mutui assunti da consorzi fra gli enti stessi nonché gli oneri derivanti da modificazioni apportate nell'anno 1984 ai contratti di mutuo, ove non evidenziate nelle controdeduzioni a suo tempo presentate.

Alla rideterminazione della sanzione della riduzione dei contributi statali nelle rate di ammortamento dei mutui assunti nel 1983 provvederà direttamente questo Ministero sulla base della documentazione in suo possesso.

In tale sede saranno definite tutte le questioni pendenti in ordine alla liquidazione del contributo erariale effettuata dalle prefetture, tenendo conto anche delle controdeduzioni presentate dagli enti locali interessati, ai quali sarà data opportuna comunicazione.

§ 5. Mutui assunti nel 1984 ed in ammortamento dal 1985

Come è stato già illustrato con circolare F.L. n. 2/85, del 25 gennaio 1985, la legge finanziaria del corrente anno ha apportato numerose modificazioni al regime di intervento dello Stato nell'onere per l'ammortamento dei mutui contratti nel 1984.

5.1. *Estensione del contributo erariale.*

Il quattordicesimo e quindicesimo comma del ripetuto art. 6 della predetta legge, infatti, prevedono il totale trasferimento a carico dell'erario delle rate di ammortamento dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con il credito sportivo, nonché dei mutui contratti con altri istituti, soltanto nel caso che essi siano stati destinati al finanziamento di opere relative al risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, assistite dal contributo previsto dall'art. 10 della legge stessa, ovvero ad attivare od integrare finanziamenti regionali, o di altri enti, in misura non inferiore al 50 per cento, e comunitari, o di altri organismi internazionali, di cui alla lettera *e*) dell'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983 nel testo della legge di conversione n. 131/1983.

Per tutti gli altri mutui contratti ai sensi del predetto art. 10, il sedicesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887/1984 prevede il concorso erariale nella misura della rata di ammortamento, per la parte a carico degli enti locali, calcolata al tasso del 10,50 per cento praticato dalla Cassa depositi e prestiti e comunque in misura tale da non superare il tetto dei 900 miliardi complessivamente stanziati nel bilancio dello Stato per questo tipo di intervento.

5.2. *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità a contributo erariale.*

E' opportuno rammentare che i mutui per i quali viene richiesto l'intervento dello Stato devono rispondere a tutti i requisiti previsti dalle norme in vigore.

In particolare, si richiama l'attenzione sulle caratteristiche fondamentali delle operazioni finanziarie soprattutto per quanto riguarda i requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché su tutte le altre disposizioni ampiamente illustrate al paragrafo 2 della circolare F.L. numero 4/84 del 16 aprile 1984.

Per quanto concerne il credito esterno alla Cassa depositi e prestiti si ribadisce che per non incorrere nella sanzione prevista dalla legge, esso deve essere attivato esclusivamente per le opere e per le spese indicate nell'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983, commentato analiticamente al paragrafo 5 della suddetta circolare.

Ai fini dell'ammissione a contribuzione erariale è necessario, infine, che siano state soddisfatte tutte le formalità previste dal ventitreesimo comma dell'art. 6 della legge n. 887 del 1984, in ordine alla stipula, alla durata dell'ammortamento, alla spesa da finanziare nonché all'erogazione del mutuo per stati di avanzamento, così come già specificato al paragrafo 4.7 della circolare F.L. n. 2/85 del 25 gennaio 1985.

Il successivo ventiquattresimo comma dello stesso art. 6 ha, comunque, concesso agli enti locali la facoltà di adeguare entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria (e quindi entro il 31 marzo 1985) i contratti di mutuo che presentavano difformità rispetto alle formalità richieste dalla legge.

5.3. *Calcolo del contributo erariale parziale.*

Per quanto concerne la quantificazione del contributo erariale parziale, si ritiene opportuno ribadire che la contribuzione al tasso del 10,50% praticato dalla Cassa depositi e prestiti deve essere calcolata rideterminando una rata annua posticipata di ammortamento per lo stesso numero di anni del mutuo.

Nel precisare che eventuali contributi di altri enti competono in aggiunta al contributo erariale, che subisce una decurtazione nel solo caso che esso con i contributi stessi, superi l'importo della rata di ammortamento, si riportano qui appresso i coefficienti che consentono la determinazione della rata, coefficienti che devono essere moltiplicati per il capitale mutuato:

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
5	0,2671754954	16	0,1316443997
6	0,2329818746	17	0,1285448518
7	0,2087986667	18	0,1258630182
8	0,1908692763	19	0,1235306897
9	0,1771063831	20	0,1214932653
10	0,1662573206	21	0,1197065219
11	0,1575247041	22	0,1181342647
12	0,1503767456	23	0,1167465900
13	0,1444451173	24	0,1155185815
14	0,1394665871	25	0,1144293198
15	0,1352480015		

Naturalmente anche gli interessi di preammortamento vanno calcolati al tasso del 10,50% ed il contributo erariale spetta per il solo primo anno.

In concreto il contributo dello Stato per gli interessi di preammortamento deve essere calcolato proporzionando l'importo calcolato al tasso del mutuo a quello del 10,50%.

Una volta acquisiti tutti gli elementi atti a quantificare l'onere effettivo dei mutui in argomento, sarà possibile verificare se i fondi a disposizione saranno sufficienti per erogare il contributo parziale calcolato come innanzi descritto, oppure se sarà necessario aumentarlo o ridurlo proporzionalmente.

5.4. *Certificazione e adempimenti degli enti locali.*

Come per il 1984, le rate di ammortamento dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e col credito sportivo saranno fornite direttamente dai predetti istituti mutuanti a questo Ministero e pertanto gli enti locali non devono fare alcuna comunicazione al riguardo.

Per attivare il concorso statale nell'ammortamento dei mutui contratti con altri istituti di credito, i comuni e le province sono tenuti a presentare un certificato conforme al modello allegato *B*, anche se negativo, alla locale prefettura e, per i comuni della Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro il termine improrogabile del 30 giugno 1985. Il timbro postale della raccomandata fa fede della data di presentazione del certificato. E' auspicabile, comunque, la trasmissione a mano.

Come per il passato, all'originale del certificato debbono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui e dei relativi contratti con gli allegati in essi richiamati.

I certificati vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente della giunta provinciale, del segretario e del ragioniere, ove esista.

Tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di lire, ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

Nei certificati debbono essere elencati nella parte prima i mutui contratti per le finalità di cui alla citata legge n. 308/1982 ed alla lettera *e*) dell'art. 10 del decreto-legge n. 55/1983.

Nella parte seconda vanno elencati i mutui contratti nell'ambito delle altre fattispecie indicate nel predetto art. 10, riportando oltre all'effettiva rata risultante dal piano di ammortamento per quota interessi e per quota capitale, anche la rata calcolata al tasso del 10,50 per cento. Si precisa inoltre che l'importo da indicare come contributo ammissibile (colonna 30) deve corrispondere all'annualità calcolata al 10,50 o, se inferiore, all'importo effettivo a carico dell'ente (colonna 26).

Nella parte terza debbono essere elencati i mutui contratti al di fuori dello stesso art. 10. Essi sono esclusi dal beneficio erariale ed attivano la sanzione nella nuova misura prevista dal comma diciannovesimo dell'art. 6 della legge n. 887/1984.

Sulla base della predetta certificazione, questo Ministero disporrà il rimborso delle somme risultanti nella prima e seconda parte determinando la misura dell'intervento statale in relazione al fondo all'uopo disponibile e previa applicazione della cennata sanzione, come si è già detto al punto 5.3.

La complessa operazione presuppone l'acquisizione della certificazione di tutti gli enti locali entro il predetto termine del 30 giugno 1985. Pertanto allo scopo di non pregiudicare gli interessi degli enti adempienti, è assolutamente necessario il rigoroso rispetto del termine anzidetto.

§ 6. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE

Nel ribadire la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei numerosi problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi, le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare ed i moduli dei certificati devono essere consegnati ai segretari degli enti che devono essere convocati in una riunione di lavoro, nella quale siano illustrate le presenti istruzioni e sia dato adatto rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e modalità.

Si fa presente che questo Ministero, ove occorra, è favorevole all'invio di propri funzionari in loco.

Le certificazioni devono essere sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata e, quindi, liquidate per l'ammissione a pagamento da parte di questo Ministero.

Come per il passato, i mutui concernenti opere non rientranti nelle fattispecie previste dalla legge o non ritenuti ammissibili a contributo erariale per difetto nei requisiti richiesti debbono essere esclusi dall'importo ammesso a liquidazione.

L'esclusione va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmessi per conoscenza a questo Ministero.

L'originale ed una copia del certificato, munite del bollo d'arrivo, saranno trasmesse a questo Ministero entro il 20 luglio prossimo per corriere speciale ed in unico plico con quattro distinti riepiloghi:

1) enti per i quali non deve essere applicata la sanzione;

2) enti per i quali deve essere applicata la sanzione;

3) enti che, nonostante le istruzioni, versano in condizioni di contestazione;

4) enti con certificato negativo.

Una copia del certificato deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per i comuni della Valle d'Aosta, i cennati adempimenti saranno svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si fa presente, ad ogni buon fine, che è stata indetta una riunione di lavoro con i funzionari delle prefetture per facilitare l'applicazione delle disposizioni suddette e per fornire tutti i chiarimenti che all'uopo si renderanno necessari.

Il Ministro: SCALFARO

COMUNE DI ....

PROVINCIA DI ....

CERTIFICATO

CONCERNENTE LE VARIAZIONI INTERVENUTE SULL'ONERE DEI MUTUI CONTRATTI NEL 1983, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETO-LEGGE 28.02.1983, N. 55, ED IN AMMORTAMENTO DAL 1984.

NUOVO ONERE PER L'ANNO 1985

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO

CODICE ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il presente certificato, si liquida la somma di L. ....

.... li ....

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ....

IL PREFETTO ....

Visto l'art. 6, commi 11 e 12, della legge 22 dicembre 1984, n° 887, concernente l'onere da sostenere nel 1985 per mutui in ammortamento dal 1984, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n° 55, modificato dal 6° comma dell'art. 13 della legge 27.12.1983, N. 730;

Vista la certificazione allegata alla circolare F.L. 4/1984, in data 16 aprile 1984, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 14.05.1984, prodotta nel decorso esercizio;

SI CERTIFICA

che a seguito di modificazioni intervenute sulle rate dei mutui contratti nel 1983 ed in ammortamento dal 1984, l'ammontare complessivo dell'onere da porre a carico dello Stato risulta così modificato:

	TOTALE IMPORTO MUTUI	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO			CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	NUOVO ONERE A CARICO DELLO STATO
		INTERESSI	CAPITALE	TOTALE		
TOTALI COMPLESSIVI DELLA PARTE I	00	01	02	03	06	07 ....

che le modifiche di cui sopra si riferiscono alla variazione dell'onere di ammortamento dei sottonotati mutui:

NUMERO PROGRESSIVO (*)	ISTITUTO MUTUANTE	PERIODO DI AMMORTAMENTO		IMPORTO DEL MUTUO	NUOVA ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO			CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	NUOVO ONERE A CARICO DELLO STATO	MOTIVO DELLA VARIAZIONE
		INIZIO mese-anno	TERMINE mese-anno		INTERESSI	CAPITALE	TOTALE			
A	B	C	D	00	01	02	03	06	07	

(*) Deve corrispondere esattamente all'analogo numero progressivo indicato a fianco di ciascun mutuo nel certificato originario.

.... li ....

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (Sig. ....)

Segue ALLEGATO *A*

N° PROGRESSIVO	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	RIFERIMENTO ART. 10 (1)	TASSO DI INTERESSE	VARIABILITA' DEL TASSO (2)	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1985		EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23+24-25)	CONTRIBUTO CALCOLATO AL 10,50%			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)
					INIZIO mese-anno	TERMINE mese-anno	NUMERO ANNI		INTERESSI	CAPITALE				ANNUALITA'	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	TOTALE (27+28)	
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PARTE II: MUTUI CONTRATTI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. 55/1983 (Esclusa lettera "E")																	
							TOTALI										

1) Indicare la lettera dell'art. 10 alla quale si riferisce il mutuo.
I mutui di cui alla legge 308/82 vanno indicati con un asterisco;

2) Indicare con "V" la variabilità del tasso;

3) Nella colonna 30 va riportato l'importo della colonna 26 per i mutui della PARTE I.
Per i mutui della PARTE II va riportato l'importo della colonna 29 o, se inferiore, quello della colonna 26.

COMUNE DI .... (PROV. DI ....)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ....

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO

CODICE ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Ente senza sanzione ☐

Ente con sanzione ☐

Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di L. .... salvo la successiva quantificazione del contributo erariale.

................li ....

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA (Sig. ....)

IL PREFETTO (..................)

CERTIFICATO

Sui mutui contratti nel 1984 con Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza e dal Credito Sportivo.

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

N° PROGRESSIVO	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	RIFERIMENTO ART. 10 (1)	TASSO DI INTERESSE	VARIABILITA' DEL TASSO (2)	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1985		EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23+24-25)	CONTRIBUTO CALCOLATO AL 10,50%			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)
					INIZIO mese-anno	TERMINE mese-anno	NUMERO ANNI		INTERESSI	CAPITALE				ANNUALITA'	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	TOTALE (27+28)	
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PARTE I: MUTUI CONTRATTI AI SENSI DELL'ART. 10, LETTERA "E" DEL D.L. 55/1983 E PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 29.5.1982, N. 308																	
							TOTALI										

1) Indicare la lettera dell'art. 10 alla quale si riferisce il mutuo.
I mutui di cui alla legge 308/82 vanno indicati con un asterisco;

2) Indicare con "V" la variabilità del tasso;

3) Nella colonna 30 va riportato l'importo della colonna 28 per i mutui della PARTE I.
Per i mutui della PARTE II va riportato l'importo della colonna 29 e, se inferiore, quello della colonna 26.

Segue ALLEGATO *B*

N° PROGRESSIVO	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	RIFERIMENTO ART. 10 (1)	TASSO DI INTERESSE	VARIABILITA' DEL TASSO (2)	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 1985		EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	ONERE A CARICO DELL'ENTE (22+23+24-25)	CONTRIBUTO CALCOLATO AL 10,50%			CONTRIBUTO AMMISSIBILE (3)
					INIZIO mese-anno	TERMINE mese-anno	NUMERO ANNI		INTERESSI	CAPITALE				ANNUALITA'	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO	TOTALE (27+28)	
1	2	3	4	5	6	7	8	21	22	23	24	25	25	27	28	29	30
PARTE III: MUTUI CONTRATTI AL DI FUORI DELL'ART. 10 DEL D.L. 55/1983																	
	TOTALI MUTUI PARTE III																
	RIEPILOGHI																
	TOTALI MUTUI PARTE I																
	TOTALI MUTUI PARTE II																
	TOTALI MUTUI PARTE III																
	TOTALI COMPLESSIVI																

1) Indicare la lettera dell'art. 10 alla quale si riferisce il mutuo. I mutui di cui alla legge 308/82 vanno indicati con un asterisco;
2) Indicare con "V" la variabilità del tasso;
3) Nella colonna 30 va riportato l'importo della colonna 26 per i mutui della PARTE I. Per i mutui della PARTE II va riportato l'importo della colonna 29 o, se inferiore, quello della colonna 26.

I sottoscritti, visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui descritti alle precedenti PARTI I e II rientrano fra quelli consentiti dall' Art. 10 del D.L. 28.02.1983 N. 55 e dalla Legge N. 308/1982, che i relativi contratti hanno i requisiti richiesti dal 23° comma dell'Art. 6 della Legge 887/1984 e che l' ente non ha contratto altri mutui nel 1984 al di fuori della Cassa Depositi e Prestiti, della *Direzione Generale degli Istituti di Previdenza* e del *Credito Sportivo* oltre quelli indicati nel presente certificato.

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO (O PRESIDENTE) (Sig. ....)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La prova pratica avrà luogo il giorno 2 luglio 1985, alle ore 9, presso l'istituto di patologia generale, via Fleming n. 22, Trieste.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(2519)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di genio rurale . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze geologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di chimica industriale:

istituto di chimica organica (1ª cattedra) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica industriale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il centro e per il posto sotto indicato:

Facoltà di economia e commercio:

centro meccanografico dell'istituto di statistica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni, 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . . . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

terza cattedra di clinica medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato, pertanto, nella domanda, dovrà specificare esattamente per quale istituto o cattedra intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(2520)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Cattedra di ematologia - dipartimento di biopatologia umana . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di ematologia, dipartimento di biopatologia umana, via Chieti n. 7, Roma, nel modo seguente:

prima prova: ore 9 del centottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia e istologia patologica ora dipartimento di biopatologia umana per le esigenze della prima cattedra di anatomia e istologia patologica . . punti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della prima cattedra di anatomia e istologia patologica, dipartimento di biopatologia umana, viale Regina Elena n. 324, Policlinico Umberto I, Roma, nel modo così fissato:

prima prova: ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale per le esigenze della prima cattedra di anatomia umana normale posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della prima cattedra di anatomia umana normale, istituto di anatomia umana normale, viale Regina Elena n. 289, Roma, nel modo seguente:

prima prova: ore 9 del centosessantaduesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale per le esigenze della quarta cattedra di anatomia umana normale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della quarta cattedra di anatomia umana normale, istituto di anatomia umana normale, via Borelli n. 50, Roma, nel modo così fissato:

prima prova: ore 9 del centosessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(2521)

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

La ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 108, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgerà presso il dipartimento di elettrotecnica ed elettronica, via Re David n. 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 maggio 1985, ore 9,30;
seconda prova: 23 maggio 1985, ore 9.

(2618)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi ad un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, a due posti di consigliere nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale ed a tredici posti di consigliere nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, n. 35-36, del 30 agosto-6 settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 30, foglio n. 93, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1981.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, n. 35-36, del 30 agosto-6 settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1984, registro n. 3, foglio n. 274, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a due posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda n. 35-36, del 30 agosto-6 settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1984, registro n. 2, foglio n. 128, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della ex carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 1° luglio 1982.

(2567)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico della settima qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie.

A modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1984, numero 00/68714, le prove scritte del concorso, per esami, a nove posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in scienze agrarie indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1983, n. 00/67983, si svolgeranno in Roma i giorni 14 e 15 giugno 1985 con inizio alle ore 8,30, ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1985.

(2346)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Riapertura dei termini del concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero riservato a giovani ingegneri.

Con delibera del comitato esecutivo 8 maggio 1985, sono stati riaperti i termini dal 9 aprile al 25 maggio c.a. per la presentazione delle domande del concorso a venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero riservato a giovani laureati in ingegneria di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 dell'11 marzo 1985.

Il corso è organizzato dall'ICE in collaborazione con il CUOA (Consorzio universitario per gli studi di organizzazione aziendale) di Vicenza.

Il bando di concorso è disponibile presso il CUOA, ICE Roma e sedi ICE in Italia.

Le domande potranno essere spedite entro il 25 maggio c.a. con raccomandata A/R al CUOA - Villa Valmarana Morosini - 36077 Altavilla Vicentina.

(2601)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 110 dell'11 maggio, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale di fisica nucleare: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore tecnico-professionale, e per soli esami, ad otto posti di assistente tecnico-professionale e a due posti di operatore tecnico-professionale.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, n. 4.

Norme integrative alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 10, sul trattamento retributivo del personale giovanile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 30 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disciplina del trattamento retributivo del personale giovanile inserito nelle graduatorie uniche regionali, previste dalla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 10, trova applicazione, con le medesime modalità e decorrenze, anche nei confronti degli idonei, appartenenti alle stesse graduatorie, inquadrati nei ruoli regionali nel corso dell'anno 1983 in applicazione delle leggi regionali n. 43 e n. 44 del 14 luglio 1982.

Art. 2.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, presumibilmente valutato in L. 70.000.000, si provvede a partire dal 1984 con il pertinente stanziamento iscritto in bilancio per l'esercizio medesimo e con i corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 gennaio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1985, n. 5.

Rendiconto finanziario generale per l'esercizio 1983.

(*Pubblicata nel num. straord. della Regione del* Bollettino ufficiale *n.* 1 *del* 30 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1985, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 30 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 gennaio 1985, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

L'autorizzazione è stata, per identico periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo), dell'IARES (Istituto abruzzese di ricerche economiche e sociali) e dell'ARAPIS (Azienda regionale abruzzese per la produzione e l'incremento della selvaggina), ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 gennaio 1985

SPADACCINI

(2044)

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 7.

Dilazione del versamento, da parte degli operatori turistici delle zone terremotate, delle rate di ammortamento dei mutui ottenuti ai sensi del titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli operatori turistici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati concessi, o siano in corso di concessione, mutui a tasso agevolato ai sensi del titolo I della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, per iniziative ricadenti nei comuni riconosciuti terremotati nel 1984 dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, possono chiedere la dilazione, per non più di quattro semestralità, del versamento delle rate di ammortamento dei mutui non ancora scadute.

In caso di accoglimento della richiesta, le rate che scadono il primo gennaio e il primo luglio 1985 potranno essere versate rispettivamente il primo gennaio e il primo luglio 1987. Le rate che scadono il primo gennaio e il primo luglio 1986 slitteranno rispettivamente al primo gennaio ed al primo luglio 1988.

Le successive rate semestrali subiranno conseguente, identico slittamento biennale. Gli operatori beneficiari sono, altresì, esentati, durante detto periodo, dal pagamento degli interessi a loro carico a favore del «Fondo di rotazione» della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50.

Art. 2.

Le domande vanno presentate, entro e non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla giunta regionale, settore turismo - ufficio industria alberghiera ed extralberghiera, via Bovio, Pescara, ed all'istituto di credito convenzionato.

La decisione sulla richiesta sarà adottata con provvedimento della giunta regionale, su proposta del competente settore, e, comunicata, per l'esecuzione, all'istituto di credito convenzionato, nonché alla ditta interessata, dal componente la giunta preposto al settore turismo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione della Repubblica e dell'art. 54 dello statuto della regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 febbraio 1985

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 8.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 27 e 29 dello statuto della comunità montana «Valle Roveto - zona omogenea "G" - comuni della provincia di L'Aquila».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1974, le modifiche e le integrazioni agli articoli 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 27 e 29 dello statuto della comunità montana «Valle Roveto - zona omogenea "G" comuni della provincia di L'Aquila».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 febbraio 1985

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 9.

Modifiche ed integrazioni allo statuto della comunità montana «Marsica 1 - zona omogenea "E" - comuni della provincia di L'Aquila» - legge regionale n. 13 del 7 marzo 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, le modifiche e le integrazioni — inserimento ex-novo dell'art. 21-*bis* ed integrazione articolo 22 — dello statuto della comunità montana «Marsica 1» nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 febbraio 1985

SPADACCINI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1985, n. 10.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, concernente norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativa alla determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per le concessioni edilizie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 4 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è integrato con il seguente periodo:

Per le attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, concernente «Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella regione Abruzzo» il relativo costo, desunto dalla stessa tabella «A3», è limitato alla sola urbanizzazione primaria, assumendo per la sua applicazione, come unità di misura equivalente ad un mq di superficie utile, 100 mc di materiale da estrarre secondo il programma di escavazione.

Il quinto comma dello stesso art. 5 della legge regionale n. 8/1980, è sostituito dal seguente: «Il costo di costruzione sulla base dei costi effettivi desunti dai progetti, determina un contributo, da versarsi all'atto del rilascio della concessione edilizia, come anticipazione del costo delle opere necessarie alla sistemazione dei luoghi di cui siano alterate le precedenti caratteristiche; tale contributo non dovrà essere inferiore al 10 % del costo stesso.

Allo stesso art. 5 della legge regionale n. 8/80 è aggiunto il seguente comma:

Per le attività di cui ai punti 1) e 2) della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, il sindaco, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi prescritti dalla stessa legge, rilascia apposita concessione edilizia, i cui oneri vengono determinati in applicazione dei commi terzo, quarto e quinto del presente articolo.

La tabella «A4» allegata alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è integrata come segue: «classi, sottoclassi di attività economica: attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54; popolazione equivalente per addetto: 10».

La tabella *B* di cui alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

Ai fini dell'applicazione della presente legge valgono le definizioni di interventi di cui all'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18. Agli stessi fini, per nuove costruzioni si intendono sia i nuovi fabbricati sorgenti su aree libere, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il

volume corrispondente alla maggiore superficie utile ricavata in occasione di interventi su edifici esistenti ancorché si tratti di demolizione e ricostruzione, ovvero di mantenimento integrale del volume strutturale preesistente».

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Per la determinazione della quota relativa al costo di costruzione per l'edilizia residenziale (1%) si applica la tabella *C*.

Per gli insediamenti commerciali, turistici e direzionali, si applica, da parte dei comuni, una percentuale del costo documentato di costruzione pari al:

2% nei comuni della prima classe;

4% nei comuni della 2ª, 3ª e 4ª classe;

8% nei comuni della 5ª classe.

Per gli insediamenti residenziali, commerciali, turistici e direzionali in zone riconosciute sismiche dalle leggi vigenti, il costo di costruzione determinato in applicazione dei commi precedenti, è ulteriormente decrementato:

del 20%, in zone con grado di sismicità S = 12;

del 15%, in zone con grado di sismicità S = 9.

Il costo di costruzione non è dovuto per gli insediamenti industriali ed artigianali, anche quando trattasi di pertinenze di edifici produttivi e con differente destinazione d'uso, né per l'attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 1983, n. 54, e relative costruzioni di servizio».

La tabella *C* di cui alla legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, sono soppresse le parole «e fino alla data del 5 agosto 1980».

Al terzo comma dello stesso art. 9 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è aggiunto il seguente periodo:

«A tal fine, la quota parte di contributo che non va corrisposta, si calcola applicando, delle schede I e II, i prezzi unitari di ciascuna delle urbanizzazioni da realizzare entro le incidenze massime per ognuna di esse indicate».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'applicazione dei precedenti articoli e delle tabelle allegate alla presente legge, la superficie dell'edificio, alla quale deve essere applicato il contributo per metro quadrato, va calcolata in conformità delle definizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto del Ministro dei lavori pubblici 10 maggio 1977, ed il volume dell'edificio, al quale deve essere applicato il contributo per metro cubo, va calcolato moltiplicando la superficie stessa per l'altezza relativa al piano».

Art. 6.

L'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui non si proceda all'applicazione dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo vigente; per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 162, o sulle aree individuate ai sensi dell'art. 51 della citata legge n. 865/1971 e per gli interventi anche al di fuori delle suddette zone in favore di soggetti in possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli oneri di urbanizzazione vengono corrisposti nella misura del 5% del valore calcolato sulla base della tabella *B*.

Le riduzioni di cui al precedente comma non si applicano alle costruzioni classificabili di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, con SU maggiore di 160 mq, né in favore di coloro che si convenzionino ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai soggetti in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui ai primi cinque commi dell'art. 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è ridotto alla sola quota di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Le agevolazioni di cui al primo comma dell'art. 11, della legge regionale 24 gennaio 1980, n. 8, come sostituito dal precedente art. 6, e nel rispetto delle limitazioni ivi stabilite nel secondo comma, continuano ad applicarsi dal 1° gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1990 salvo l'obbligo dei comuni di provvedere alla restituzione di somme percepite e non dovute agli effetti del presente articolo.

Art. 8.

I comuni sono tenuti a revisionare le tabelle parametriche in conformità della presente legge, con deliberazione consiliare da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Decorso inutilmente tale termine, il presidente della giunta regionale nomina un commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi, a spese dell'amministrazione comunale inadempiente, con le modalità di cui all'art. 41, ultimo comma, lettera *a*), della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 febbraio 1985

SPADACCINI

(*Omissis*).

(2045)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. **12.**

Nuove norme per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico dell'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Per la realizzazione degli interventi relativi alla costruzione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione ordinaria e programmata degli autobus adibiti al trasporto pubblico di persone sulle linee automobilistiche in affidamento od in concessione al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, all'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.). si osservano le norme recate dalla presente legge.

Art. 2.

Gerarchia di organizzazione degli impianti

In relazione sia ai diversi livelli di intervento per la effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e programmata degli autobus sia alle esigenze di ricovero degli stes-

si autobus, gli impianti cui al precedente art. 1 vengono individuati secondo le seguenti caratteristiche funzionali e dimensioni:

a) stazionamento:

impianto dove si effettua il solo ricovero di autobus, ubicato in capolinea isolato;

b) rimessa di supporto:

impianto ove si effettuano il ricovero ed il controllo nonché le operazioni di piccola e media manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione programmata, fino a livello di 5.000 km;

c) rimessa primaria:

impianto ove si effettuano sia il ricovero, il controllo, le operazioni di piccola e media manutenzione ordinaria e quelle di manutenzione programmata fino a livello di 5.000 km degli autobus assegnati all'impianto medesimo, sia gli interventi di grande manutenzione ordinaria e di manutenzione programmata ai livelli di 25.000 e 50.000 km degli autobus propri e degli autobus assegnati alle rimesse di supporto dipendente;

d) officina centrale:

impianto dimensionato per tutto il parco degli autobus A.Co.Tra.L., ove si effettuano la grande manutenzione programmata al livello di 100.000 km, nonché la revisione dei complessivi meccanici utilizzati nelle rimesse di supporto e primarie nell'ambito della manutenzione ordinaria ed ove è ubicata la struttura denominata « centro gomme ».

Le rimesse di supporto e quelle primarie si suddividono, in relazione al numero di autobus loro assegnati, in rimesse di tipo A (circa 20 autobus), di tipo B (circa 50 autobus), di tipo C (circa 80 autobus) e di tipo D (circa 120 autobus).

Art. 3.

Localizzazione degli impianti

La rete dei centri per il ricovero e la manutenzione del parco automobilistico dell'azienda consortile A.Co.Tra.L. è costituito, in linea di massima, dai seguenti impianti, la cui localizzazione, per ciascuna delle tre aree indicate nel progetto allegato alla legge regionale 8 maggio 1979, n. 41, è così individuata:

Area nord:

a) rimesse primarie:
Rieti;
Viterbo;

b) rimesse di supporto:
Roma nord-ovest;
Valentano;
Montalto di Castro;
Orte;
Civitavecchia;
Tolfa;
Blera;
Ronciglione;
Civitacastellana;
Bracciano;
Morlupo;
Poggio Mirteto;
Osteria Nuova (Salaria);
Collegiove;
Borgorose;

c) stazionamenti:
Bagnoregio;
Leonessa;
Cerveteri;
Amatrice;
Acquapendente;
Campagnano.

Area romana:

a) officina centrale:
Roma (Osteria del Curato);

b) rimesse primarie:
Roma est;
Roma sud-est;

c) rimesse di supporto:
Fiumicino;
Monterotondo;
Palombara Sabina;
Mandela;
Tivoli;
San Giuseppe;
Genazzano;
Subiaco;
Colleferro;
Velletri;
Anzio;

d) stazionamenti:
Filettino;
Camerata Nuova.

Area sud:

a) rimesse primarie:
Frosinone;
Latina;

b) rimesse di supporto:
Anagni;
Alatri;
Sora;
Atina;
Ceprano;
Madonna del Piano;
Pontecorvo;
Cassino;
Priverno;
Terracina;
Minturno-Formia.

Gli impianti come sopra indicati, suddivisi per caratteristiche funzionali e dimensioni e con riferimento all'area di appartenenza, sono riportati nella tabella che segue:

AREA	Officina centrale	Rimesse primarie	Rimesse di supporto	Staziona-mento	Totale
Nord	—	2	15	6	23
Romana	1	2	11	2	16
Sud	—	2	11	—	13
Totale . . .	1	6	37	8	52

Il consiglio regionale, su motivate proposte della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative, può apportare all'assetto organizzativo della rete degli impianti, come sopra definito, le modifiche che si rendessero necessarie, sia in riferimento alla gerarchia degli impianti stessi sia in riferimento alla loro localizzazione, anche in relazione alle indicazioni emergenti dai provvedimenti regionali da adottare in attuazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Art. 4.

Principi generali per la realizzazione degli interventi

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, deve essere adottata una metodologia basata su tipologie modulari e su sistemi industrializzati, idonea a consentire, unitamente ad un elevato grado di flessibilità degli schemi progettuali, un immediato e sistematico adeguamento degli schemi progettuali medesimi alle caratteristiche funzionali ed alle dimensioni stabilite per ciascun impianto nonché a conseguire uniformità e rapidità nella esecuzione delle opere, con effetti positivi anche in termini di economie di scala.

Gli schemi progettuali predetti debbono prevedere l'adozione di soluzioni tecniche e tecnologiche di avanguardia, sia sotto il profilo della esecuzione delle opere civili sia sotto quello della impiantistica e della dotazione di attrezzature, tali da:

a) assicurare la massima economicità nelle operazioni di ricovero e di manutenzione degli autobus e, a tal fine, consentire una razionale programmazione delle operazioni stesse e di quelle afferenti la gestione delle scorte;

b) garantire la ottimizzazione, in termini di produttività, dell'impiego dei fattori interessati alle lavorazioni, nonché la presenza delle condizioni indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo del risparmio energetico;

c) soddisfare all'esigenza di conseguire il prescritto livello di sicurezza, di igiene e di tutela della salute del personale sui luoghi di lavoro nonché a quella di realizzare la conservazione e la protezione dell'ambiente naturale e la prevenzione dell'ambiente stesso dall'inquinamento da residui tossici e da rumore.

La realizzazione degli impianti avrà luogo per fasi, in relazione all'ordine di priorità che gli impianti tessi rivestono in rapporto alle esigenze funzionali ed organizzative dell'Azienda consortile dei trasporti laziali (A.Co.Tra.L.) ed in relazione, altresì, alla consistenza dei mezzi finanziari disponibili a tale titolo nei bilanci di previsione della Regione, nonché di quelli derivanti da assegnazioni dallo Stato e della Comunità economica europea.

Per le fasi di attuazione del piano successive alla prima, la progettazione degli impianti da realizzare nell'ambito di dette fasi dovrà assicurare la compatibilità, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo funzionale, di tali ultimi impianti con quelli già costruiti, fatti salvi gli eventuali opportuni adeguamenti in relazione ai progressi tecnici e tecnologici nel frattempo intervenuti od acquisiti.

Art. 5.

Programmazione degli interventi

In relazione a quanto previsto al penultimo comma del precedente art. 4, la giunta regionale, su proposta del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e sentita la competente commissione consiliare permanente, definisce, con proprie deliberazioni, appositi programmi pluriennali degli interventi da realizzare, avuto riguardo sia alla scala di priorità degli interventi stessi in rapporto alle esigenze da soddisfare, sia ai presumibili oneri di spesa in rapporto alle risorse finanziarie utilizzabili.

Le proposte del consorzio debbono, tra l'altro, contenere, per ciascun impianto:

a) la indicazione degli elementi dimensionali, tenuti presenti il numero di autobus da assegnare a ciascun impianto medesimo per il ricovero e per la manutenzione nonché la gerarchia di organizzazione e di tipizzazione degli impianti prevista al precedente art. 2;

b) le opzioni preferenziali circa le caratteristiche e la ubicazione, nell'ambito delle localizzazioni determinate nel precedente art. 3, delle aree da destinare alla costruzione dello impianto;

c) la indicazione, in linea di massima, degli elementi di costo e degli oneri di spesa.

Con la stessa deliberazione di cui al primo comma del presente articolo ed in relazione alle richiamate disposizioni recate dal penultimo comma del precedente art. 4, la giunta regionale individua l'ammontare delle risorse finanziarie attribuibile a ciascun programma pluriennale, ammontare che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni e qualsivoglia onere od elemento di spesa connesso con l'attuazione di ciascun programma medesimo.

Fermi restando i limiti delle disponibilità annuali di fondi, definibili sulla base della norma di cui al penultimo comma dell'art. 4, la giunta regionale, mediante proprie deliberazioni, potrà apportare ai programmi pluriennali come sopra formulati i correttivi che riterrà opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa attuazione.

Art. 6.

Attuazione dei programmi pluriennali

All'attuazione dei programmi pluriennali degli interventi di cui al precedente art. 5, provvede il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, con la diretta collaborazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.).

A tali fini ed in considerazione dell'urgenza di assicurare ai servizi di pubblico trasporto di competenza regionale la dotazione delle infrastrutture occorrenti per un loro regolare ed affidabile svolgimento, nonché della esigenza che, in relazione ai principi generali stabiliti al precedente art. 4, la realizzazione degli interventi abbia luogo secondo caratteristiche di uniformità, il consorzio predetto, sempre con la diretta collaborazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'A.Co.Tra.L., procede, con la massima pubblicità, all'affidamento della progettazione e della costruzione degli impianti di cui alla presente legge (ad eccezione di quelli in corso d'opera) mediante concessione con la formula «chiavi in mano» ad un ente, impresa o consorzio tra imprese operanti nel settore delle opere infrastrutturali ed in possesso dei requisiti e delle capacità tecnici, economici, imprenditoriali e professionali adeguati alla specificità ed alla complessità degli interventi medesimi.

L'affidamento in concessione deve avvenire, entro sei mesi dal perfezionamento della deliberazione della giunta regionale di cui al precedente art. 5, primo comma, sulla base di un confronto tecnico ed economico, da effettuarsi secondo la vigente normativa in materia di esecuzione di opere e di lavori pubblici, delle offerte e delle proposte progettuali avanzate dagli aspiranti alla concessione stessa, i quali debbono fornire la dimostrazione del possesso dei predetti requisiti e capacità tecnici, economici, imprenditoriali e professionali.

L'affidamento in concessione di cui al precedente comma è regolato da apposita convenzione che deve, tra l'altro, prevedere:

1) le procedure ed i termini di scadenza per la elaborazione, da parte del concessionario, dei progetti dei singoli impianti, dei relativi capitolati speciali d'appalto e dei computi metrici estimativi;

2) l'obbligo, da parte del concessionario, di ottenere le prescritte approvazioni dei progetti da parte degli uffici competenti;

3) l'obbligo, per il concessionario, di provvedere all'acquisizione, in proprietà del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, delle aree occorrenti per la costruzione degli impianti ed in tale ambito, di richiedere, se necessari, i provvedimenti concernenti la occupazione d'urgenza dei terreni nonché quelli concernenti l'espropriazione dei terreni stessi;

4) l'obbligo, per il concessionario, di promuovere, se necessari, gli adeguamenti circa la destinazione delle aree in variante agli strumenti urbanistici vigenti per le singole località interessate;

5) le modalità di appalto dei lavori e delle forniture da parte del concessionario nonché quelle per il pagamento, da parte del consorzio predetto, del prezzo convenuto;

6) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e per il collaudo definitivo delle opere;

7) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni da parte del concessionario;

8) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

9) i tempi e le modalità per la consegna degli impianti realizzati al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, al quale è intestata la proprietà degli impianti stessi con vincolo di destinazione all'esercizio dei servizi gestiti dalla A.Co.Tra.L.;

10) l'obbligo, per il concessionario, di assicurare alla A.Co.Tra.L. una adeguata assistenza tecnica, per un periodo definito, nella fase di prima utilizzazione degli impianti e delle attrezzature;

11) il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale delle eventuali controversie relative all'applicazione della convenzione.

Art. 7.
Erogazione dei finanziamenti

La erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge e la loro liquidazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio è disposta dalla giunta regionale mediante proprie deliberazioni, avuto riguardo ai limiti di disponibilità annuali di fondi definibili secondo le indicazioni recate dal penultimo comma del precedente art. 4, nonché con l'osservanza di criteri di stretta correlazione tra la erogazione dei finanziamenti predetta e l'approvazione del programma pluriennale, il perfezionamento della convenzione ed i tempi di attuazione degli interventi.

Per ottenere l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti, il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio dovrà inoltrare all'amministrazione regionale apposita domanda, corredata dalla documentazione che la stessa amministrazione riterrà necessaria.

E' fatto comunque obbligo al consorzio di produrre all'amministrazione regionale copia della convenzione di cui al precedente art. 6, stipulata e perfezionata ai sensi di legge.

Art. 8.
Vigilanza sulla esecuzione degli interventi

L'amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la giunta regionale, assessorato regionale ai trasporti, può in qualsiasi momento procedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterrà necessari in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

E' fatto obbligo dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all'amministrazione regionale, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e, comunque, al completamente delle singole fasi di realizzazione degli interventi, apposita relazione circa la utilizzazione delle somme ricevute ed i risultati ottenuti in ordine al miglioramento ed al potenziamento dei servizi, nonché di fornire periodicamente all'amministrazione regionale medesima notizie ed informazioni in merito all'avanzamento dei lavori di costruzione degli impianti.

Art. 9.
Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità Varianti agli strumenti urbanistici vigenti

Per la realizzazione degli impianti di cui alla presente legge, si applicano le norme recate dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme recate dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79.

Art. 10.
Programma pluriennale 1985-87

Per la prima fase di attuazione della presente legge, il programma pluriennale di cui al precedente art. 5, avrà una modulazione triennale con riferimento agli esercizi 1985, 1986 e 1987.

Ai fini dell'attuazione del programma triennale 1985-87, è disposto uno stanziamento di lire 36.000 milioni, in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1985, 1986 e 1987.

Alla realizzazione dello stesso programma triennale 1985-87 sono altresì finalizzate le seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) le eventuali disponibilità di fondi non utilizzate, a valere sugli stanziamenti di cui al punto 3.2.2. del progetto allegato alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89;

b) i contributi attribuiti al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, ai sensi e con le modalità di cui alla legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, per la realizzazione di impianti compresi nel piano delle localizzazioni definito all'art. 3 della presente legge.

Per la formazione del programma triennale si applica la normativa generale prevista al precedente art. 5.

Le risorse finanziarie individuate alle lettere *a*) e *b*) del precedente terzo comma saranno utilizzate con la osservanza delle norme di cui agli articoli 4, 6 e 7 della presente legge.

Art. 11.
Norma finanziaria

Per la realizzazione del programma triennale di cui al precedente art. 10 è autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni, ripartita in lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987.

La copertura finanziaria della spesa di lire 12.000 milioni di cui al primo comma, relativa all'anno 1985, è costituita mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, di quota parte dello stanziamento del cap. 29822 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma lettera *b*), elenco n. 4) del bilancio di previsione della regione Lazio per lo stesso anno 1985. La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nell'apposito cap. 09530 da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1985 con la denominazione: « Finanziamento per la realizzazione di impianti destinati al ricovero ed alla manutenzione del parco automobilistico dell'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.) (spese in conto capitale) ».

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1986 e 1987 si provvede con le somme all'uopo stanziate nel bilancio pluriennale 1985-87.

Art. 12.
Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. 13.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, concernente: « Interventi contributivi e creditizi a favore delle aziende agricole singole od associate della regione Lazio danneggiate da eccezionali calamità naturali od avversità atmosferiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 28 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 8 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57, è sostituito dal seguente:

« Art. 8 - *Ricostituzione dei capitali di conduzione.* — Articolo 1, primo comma, lettera *b*), della legge 15 ottobre 1981, numero 590.

La Regione a titolo di anticipazione eroga per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro dei coltivatori, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, i seguenti interventi:

a) concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di esercizio ed ammortamento quinquennale con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, numero 1088;

b) contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 2 precitato a favore dei coltivatori diretti singoli od associati fino a lire 2 milioni, nonché fino a lire 10 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale.

Tali benefici sono commisurati all'entità del danno.

Le domande di contributo e/o prestito agevolato, da redigersi su unico modello, vanno presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio del decreto del presidente della giunta regionale di delimitazione di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni con l'indicazione dell'istituto di credito.

I comuni provvederanno entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, ad istruire le stesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e ad emettere il provvedimento di concessione e contestuale liquidazione del contributo in conto capitale e/o rilasciare il nulla-osta alla concessione del prestito da parte dell'istituto di credito con le procedure previste dal precedente art. 6, quarto e sesto comma.

Ai fini dell'erogazione del prestito, priorità assoluta va data ai coltivatori diretti ed alle cooperative.

L'istituto od ente finanziatore erogherà il prestito entro venti giorni dalla data di ricezione del nulla-osta da parte del comune.

I settori decentrati dell'agricoltura sono tenuti ad assicurare la loro collaborazione ai comuni che ne fanno richiesta».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 febbraio 1985.

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1985, n. 14.

Modificazioni alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47, concernente: « Istituzione della riserva naturale parziale "Lago di Vico" ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 28 febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 10 della legge regionale 28 settembre 1982, n. 47, é sostituito dal seguente:

« Art. 10 - *Norme particolari.* — Il regolamento di attuazione della riserva di cui al precedente art. 5, al fine di salvaguardare l'equilibrio biologico del lago di Vico, nonché di tutelarne l'effettiva potabilità delle acque, disciplinerà anche l'uso di natanti di pubblica utilità la cui propulsione è assicurata da motori a combustione interna ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 febbraio 1985

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'8 febbraio 1985.

(1652)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1985, n. 11.

Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del 5 aprile* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità generali

La regione Emilia-Romagna, in attuazione dei principi statutari e delle norme di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina con la presente legge i propri interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Gli interventi regionali previsti dalla presente legge relativi alle attività audiovisive sono attuati nei limiti fissati dalla normativa statale in materia di audiovisivi.

La Regione pone a fondamento della propria azione il pluralismo culturale ed interviene, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, in favore di iniziative pubbliche e private.

La Regione orienta prioritariamente i propri interventi:

alla promozione ed allo sviluppo di centri di produzione e di distribuzione capaci di incidere sul mercato regionale;

alla realizzazione e al sostegno di servizi per la diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva.

Art. 2.

Oggetto dell'intervento regionale

Per le finalità di cui all'art. 1, l'intervento regionale prende ad oggetto programmi specifici di:

produzione e distribuzione;

realizzazione dei servizi di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5;

diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva;

attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.

Nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma assumono particolare rilevanza lo sviluppo e l'applicazione delle nuove tecnologie della comunicazione.

Art. 3.

Strutture

La Regione interviene per la predisposizione e l'adeguamento, da parte di soggetti pubblici e privati, anche in concorso tra loro, di sedi e attrezzature per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Art. 4.

Esercizio cinematografico

La Regione interviene per:

la formazione e il sostegno di organismi consortili o associativi, nell'ambito del piccolo e medio esercizio cinematografico per l'erogazione di servizi comuni;

l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati di sale cinematografiche singole o associate con programmazione d'essai continuativa;

l'esercizio da parte di soggetti pubblici e privati di sale cinematografiche singole o associate che presentino film di interesse culturale integrati da specifiche iniziative collaterali, per almeno il 30% delle loro giornate di programmazione annuale.

Art. 5.

Cineteche e videoteche

La Regione favorisce la creazione e lo sviluppo di servizi di interesse regionale organizzati per l'acquisizione, la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo.

Sono considerati di interesse regionale i servizi che, disponendo di dotazioni e di strutture organizzative di particolare rilievo, siano in grado di:

a) svolgere una funzione di documentazione, promozione, formazione, divulgazione, conservazione e catalogazione scientifica nel settore della cultura cinematografica ed audiovisiva rispetto all'intero territorio regionale o ad ambiti di esso di particolare ampiezza;

b) interagire, anche sul piano produttivo, con gli altri centri del settore, con le sedi informative, la RAI e il sistema complessivo delle comunicazioni di massa.

Art. 6.

Attività di interesse regionale

Ai fini della presente legge, sono considerati di interesse regionale, oltre ai servizi di cui al precedente art. 5:

a) i programmi produttivi e distributivi di qualificato livello artistico, organizzativo e operativo;

b) i servizi di cui all'art. 4 che, per ambito di intervento, livelli organizzativi e professionali, garantiscano continuità di programmazione;

c) le rassegne e i festivals che sviluppino progetti di rilevante interesse sul piano scientifico, culturale, sociale ed informativo;

d) le attività di sperimentazione e le iniziative di ricerca, di studio e di documentazione fondate su progetti significativi per il fondamento culturale dei temi affrontati, per l'impostazione scientifica e per la loro continuità;

e) i programmi relativi alla difesa e valorizzazione della tradizione di ogni tipo di spettacolo dialettale.

Art. 7.

Destinatari degli interventi regionali

Ai contributi previsti dalla presente legge possono essere ammessi sulla base dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti articoli:

a) imprese operanti nei settori della produzione e distribuzione teatrale, musicale, cinematografica ed audiovisiva, che abbiano sede e svolgano la loro attività prevalente nella Regione;

b) enti locali singoli o associati, istituzioni e fondazioni culturali, associazioni e consorzi aventi sede nella Regione, soggetti privati.

La disponibilità di strumenti organizzativi e di livelli professionali adeguati ai programmi da realizzare costituisce condizione per l'ammissione ai contributi regionali.

Ai comuni della Regione titolari di teatri di tradizione possono essere concessi contributi regionali per programmi di produzione di spettacoli lirici e di balletto che prevedano un congruo numero di repliche o riprese nei teatri della Regione.

All'Ente autonomo teatro comunale di Bologna il contributo regionale è concesso per programmi attuativi delle finalità previste dall'art. 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 8.

Piano triennale e programma annuale

Il consiglio regionale approva il piano triennale degli interventi di promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, nonché i relativi programmi annuali.

Il piano triennale degli interventi indica:

a) gli obiettivi e le priorità dell'intervento regionale;

b) l'ammontare dello stanziamento da iscrivere per ogni anno del triennio nel bilancio poliennale della Regione;

c) i criteri relativi al riparto dello stanziamento complessivo fra le diverse tipologie di intervento.

Le determinazioni annuali del piano triennale sono definite dalla legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione.

Il programma annuale, sulla base delle domande presentate in conformità con le indicazioni contenute nel piano triennale, determina in relazione alle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento, il riparto definitivo tra le diverse tipologie di intervento e individua i programmi e le iniziative ammesse al contributo regionale.

La giunta formula il piano triennale degli interventi ed il programma annuale sentita la competente commissione consiliare e previa acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 9.

La Regione determina gli obiettivi del piano triennale e il programma annuale degli interventi previa consultazione degli enti locali territoriali e delle associazioni ed istituzioni culturali operanti nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive.

Art. 9.

Comitato tecnico

E' istituito il comitato tecnico per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Il comitato è composto:

dall'assessore competente, o da un suo delegato, che lo presiede e lo convoca;

da nove persone di comprovata esperienza nei settori considerati, elette dal consiglio regionale con voto limitato.

Il comitato, ove lo ritenga opportuno, può darsi un regolamento interno per disciplinare, negli aspetti non considerati dalla presente legge, la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

Il comitato, che dura in carica tre anni, esprime pareri obbligatori e non vincolanti in ordine al piano regionale triennale, al programma annuale ed ai singoli programmi e progetti presentati ai sensi della presente legge.

Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte da collaboratori regionali incaricati dall'assessore competente.

Ai componenti del comitato spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Presentazione delle domande

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro il mese di giugno di ogni anno emana apposite direttive per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai contributi regionali debbono essere presentate alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

Copia delle domande per i programmi di cui al precedente art. 6, lettere *b*) e *c*), va inoltrata anche alle province o al circondario di Rimini ed alle assemblee di comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 della legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, rispettivamente interessati.

Le province, il circondario di Rimini e le assemblee di comuni, di cui al comma precedente, entro il 30 ottobre esprimono le proprie motivate valutazioni con particolare riferimento all'incidenza dei progetti sulla organizzazione culturale negli ambiti territoriali di competenza.

Art. 11.

Liquidazione dei contributi regionali

I contributi regionali per le attività previste dalla presente legge sono liquidati nella misura del 75% dopo la deliberazione del consiglio regionale e per il residuo 25% sulla base del rendiconto consuntivo delle attività presentate dai soggetti interessati.

La giunta regionale provvede al recupero o alla riduzione, totale o parziale, dei contributi in casi di mancata o parziale attuazione delle iniziative, di mancato adempimento degli impegni previsti dalla presente legge o da destinazione di fondi diversa da quella per cui è stato erogato il finanziamento.

Art. 12.

Formazione ed aggiornamento professionale

La Regione provvede, secondo le modalità ed i criteri contenuti nella legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, alle esigenze di formazione del personale operante nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

La Regione, nell'ambito dei programmi annuali e poliennali d'intervento formativo e in modo conforme alle direttive sulle tipologie corsuali, provvede alla formazione, all'aggiornamento, alla specializzazione e riqualificazione del personale del settore anche mediante attività di carattere sperimentale.

Art. 13.

Rilevazione e conservazione di patrimoni artistici

Iniziative di rilevazione e conservazione di patrimoni artistici di proprietà pubblica o di pubblico interesse, connesse con le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive sono finanziate ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 1977, n. 28.

Art. 14.

Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive

Per il finanziamento della presente legge è istituito il fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Le rubricazioni di spesa iscritte nel bilancio della Regione per interventi, a qualsiasi titolo, nel settore dello spettacolo vengono soppresse e i relativi stanziamenti vengono contestualmente trasferiti al costituendo fondo unico regionale per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive.

Per l'orchestra sinfonica dell'Emilia-Romagna « A. Toscanini » nulla è innovato rispetto a quanto disposto dalla legge regionale 10 novembre 1977, n. 43, e successive modificazioni.

Agli oneri per interventi e iniziative, ai sensi dell'art. 12, nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale nei settori delle attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive, si provvede nell'ambito della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, e delle relative disponibilità finanziarie.

Per le spese relative agli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 la legge di bilancio determina annualmente l'entità della relativa spesa a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per le spese di investimento di cui all'art. 3 sono di volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda delle necessità e fatte salve le disponibilità di bilancio.

Art. 15.

Norme transitorie

La giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1985, dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, terzo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, nel rispetto delle specificazioni previste dall'art. 26 della citata legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Per gli interventi previsti nell'esercizio 1985, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive per la presentazione delle domande.

Art. 16.

Adeguamento normativo

La Regione adeguerà la presente legge ai principi della legislazione statale di riforma delle attività di prosa, musicali, cinematografiche e audiovisive previste dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 4 aprile 1985

TURCI

(2250)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1985, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 26 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti di leggi provinciali

Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella *A* annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Art. 2.

Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali

Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative a leggi provinciali indicate nella tabella *B* annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1985, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1985 e successivi secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 3.

Integrazioni e modificazioni alla legge provinciale 18 *agosto* 1980, *n.* 25

Alla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 14:

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

« In ogni caso la giunta provinciale sottopone annualmente al parere del comitato lo stato di attuazione dei progetti della provincia finanziati nel bilancio nonché la eventuale proposta di aggiornamento del programma di sviluppo ».

Articolo 15:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni due anni allo scopo di procedere ad una verifica generale dei risultati dell'attività di attuazione della programmazione è convocata dal presidente della giunta provinciale la conferenza provinciale per la programmazione dello sviluppo economico e sociale »;

nel quarto comma sono soppresse le parole « ogni anno »;

dopo il quarto comma inserire il seguente:

« Sono invitati a partecipare alla conferenza i consiglieri provinciali ».

Art. 4.

Disposizione per la classificazione delle spese in bilancio

Nel bilancio pluriennale, in luogo della ripartizione prevista dall'art. 5, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, le spese possono essere ripartite per elementi caratterizzanti e significativi del programma di sviluppo provinciale e la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese nel bilancio annuale disposta in attuazione dell'art. 19 della medesima legge provinciale. In tal caso, il bilancio pluriennale dovrà riportare i capitoli e gli articoli del bilancio annuale in relazione ai quali si provvederà alla gestione di detti elementi del programma di sviluppo ed in particolare dei progetti con riferimento anche a centri di costo e di responsabilità.

Art. 5.

Riduzione della durata di agevolazioni finanziarie pluriennali

Le agevolazioni finanziarie disposte dalle sottoindicate leggi provinciali a titolo di contributi in conto interessi o pluriennalità per una durata superiore ai dieci anni sono concesse, a modifica delle disposizioni recate dalle leggi stesse, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1985 relativamente ai limiti di impegno autorizzati con l'art. 1 della presente legge per i fini di cui alle seguenti leggi provinciali:

legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 « Nuovi interventi per la realizzazione di impianti sportivi »;

legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 « Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione », e successive modificazioni ed integrazioni;

legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58 « Nuovi incentivi per l'incremento delle attività artigianali in provincia di Trento », e successive modificazioni ed integrazioni ad esclusione delle agevolazioni relative a domande per le quali alla data del 31 dicembre 1984 il comitato di cui all'art. 42 della medesima legge provinciale n. 58 ha già espresso parere favorevole;

legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40 « Interventi per lo sviluppo economico nei settori di competenza provinciale mediante agevolazioni dirette a favorire il potenziamento dell'economia cooperativistica trentina »;

legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 « Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento », e successive modificazioni ed integrazioni;

legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41 « Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera », e successive modificazioni ed integrazioni;

legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 « Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica », e successive modificazioni ed integrazioni;

legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14 « Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche », e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Nuove modalità di assegnazione ed erogazione ai comuni di somme previste da leggi settoriali di intervento

I trasferimenti finanziari a favore dei comuni previsti dalla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, art. 20, terzo, quarto e sesto comma, dalla legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, art. 10, lettera *a*), e 17, come modificata con l'art. 19 della legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, dalla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, art. 20, e dalla legge provinciale 12 settembre 1983, n. 31, articoli 12, 13 e 16 sono disposti, a partire dall'esercizio finanziario 1985, unitamente alle quote finanziarie da devolvere ai sensi delle norme provinciali attuative del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473, compreso l'art. 15 della presente legge.

Ferme rimanendo le modalità di determinazione dell'entità di detti trasferimenti finanziari secondo le citate leggi provinciali, la loro erogazione, unitamente alle quote finanziarie, è disposta sulla base di fabbisogni di cassa presentati dai comuni per periodi determinati dalla giunta provinciale con i provvedimenti di assegnazione. Per l'erogazione cessano di applicarsi le disposizioni che, allo scopo, sono previste dalle preindicate leggi provinciali.

Art. 7.

Tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte

La giunta provinciale, sentito il comitato tecnico per i beni culturali, determina con propria deliberazione le tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte di cui all'art. 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, anche distinte per i diversi monumenti in cui è ubicato il museo medesimo, tenendo conto delle tariffe applicate per l'accesso ai monumenti e musei dello Stato.

Sarà comunque consentito l'ingresso gratuito ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il ventesimo anno di età o che abbiano superato il sessantesimo nonché in due giorni festivi o feriali al mese, individuati dalla giunta provinciale anche separatamente per i diversi monumenti in cui è ubicato il museo provinciale d'arte.

Il servizio beni culturali può rilasciare apposite tessere di libero ingresso a coloro che, per ragioni di studio, d'ufficio o per compiti speciali, purché attestati da istituzioni scolatiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca o di cultura italiani o stranieri, debbano visitare il museo provinciale d'arte.

I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono acquisiti al bilancio provinciale.

Nella determinazione dei finanziamenti della provincia a favore del museo tridentino di scienze naturali, di cui alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14, del museo degli usi e costumi della gente trentina, di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1972, n. 1, e dell'istituto culturale ladino, di cui alla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29, sarà tenuto conto anche delle entrate proprie derivanti dall'applicazione di tariffe d'ingresso determinate con riferimento a quelle stabilite dalla giunta provinciale ai sensi del presente articolo.

Art. 8.

Abrogazione della legge provinciale concernente « Assistenza economica integrativa per natalità alle lavoratrici madri coltivatrici dirette, alle lavoratrici madri artigiane ed alle lavoratrici madri esercenti attività commerciali. »

Le disposizioni contenute nella legge provinciale 10 settembre 1973, n. 43, cessano di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 1985. E fatta salva l'effettuazione degli adempimenti amministrativi inerenti la erogazione dell'assegno di cui alla predetta legge provinciale per eventi di parto verificatisi anteriormente alla data sopra indicata.

Art. 9.

Prestazioni assistenziali già erogate dal consorzio provinciale antitubercolare

A decorrere dal 1° gennaio 1985 cessa l'esercizio, da parte della provincia autonoma, dei compiti attinenti all'erogazione di prestazioni assistenziali assunti dalla medesima a norma dell'art. 5 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40. Al soddisfacimento delle esigenze cui erano rivolte le anzidette prestazioni assistenziali si provvede nell'ambito delle funzioni già di competenza dei soppressi enti comunali di assistenza, svolte attualmente ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e secondo le disposizioni concernenti le funzioni stesse.

Art. 10.

Finanziamento delle provvidenze agli affetti dal morbo di Hansen

A decorrere dal 1° gennaio 1985, agli oneri inerenti all'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'art. 16 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, modificato dall'art. 3 della legge provinciale 28 agosto 1980, n. 28, si provvede a carico del fondo sanitario provinciale, parte corrente, nell'ambito delle spese contemplate dall'art. 4, n. 3), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

Art. 11.

Piano delle agevolazioni per il settore commerciale

In attesa dell'approvazione dei piani di cui alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la giunta provinciale approva, per l'anno 1985, un piano delle agevolazioni per il settore

commerciale per la concessione dei concorsi previsti dalla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, con riferimento alle domande presentate entro il 31 dicembre 1984.

Il piano individua i settori merceologici e le categorie dei pubblici esercizi da ammettere alle agevolazioni secondo specifici ordini di priorità, nonché le modalità per la commisurazione dei contributi, secondo le misure previste dall'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, tenuto conto di criteri di significatività e incidenza dei contributi medesimi per il soggetto beneficiario in relazione a prestabiliti livelli minimi di spesa ammissibile.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i criteri dettati con il piano, saranno interrelati con le graduatorie formate ai sensi del regolamento di cui all'art. 8 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27.

Per l'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo continua ad applicarsi, in deroga a quanto previsto dall'art. 80 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni.

Per la concessione dei concorsi previsti dall'art. 1 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modificazioni, a termini del presente articolo, è autorizzato il limite d'impegno di L. 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, in misura di L. 750.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1995.

Art. 12.

Differimento del termine relativo alle anticipazioni a favore della S.p.a. Ferrovia elettrica Trento-Malè

Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 19 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, e dall'art. 9 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, è differito al 31 dicembre 1985.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Fino all'approvazione dei programmi di sviluppo comprensoriali e dei relativi progetti di intervento i comprensori provvedono all'utilizzo dei fondi loro spettanti ai sensi dell'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1981, n. 20-60/leg., e non ripartiti a termini dell'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, per la concessione di agevolazioni in conto capitale, in relazione agli interventi previsti dell'art. 14 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, e successive modificazioni secondo le indicazioni dei piani finanziari di intervento approvati dalla giunta provinciale a sensi della medesima legge n. 44.

La giunta provinciale provvede al riparto dei fondi iscritti nel bilancio della provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, e successive modificazioni, per la quota destinata alla finalità previste dall'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, con i criteri stabiliti nel secondo comma del medesimo articolo, e per la quota residua con le modalità previste dall'art. 30 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1981, n. 20-60/leg. Per l'assegnazione ed erogazione delle somme ripartite si applicano le disposizioni previste dagli articoli 62 e 63 del citato decreto del presidente della giunta provinciale n. 20-60/leg. con riferimento ai fabbisogni trimestrali di cassa.

Art. 14.

Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari

Per l'esercizio finanziario 1985 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

L. 2.150.000.000, di cui L. 1.650.000.000 per il finanziamento di spese correnti e L. 500.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

L. 600.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

Art. 15.

Corresponsione ai comuni di acconti sulle quote finanziarie per l'anno 1985

Per l'anno 1985, in attesa dell'entrata in vigore della legge provinciale recante disposizioni in materia di finanza locale, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere, a titolo di acconto, a ciascun comune, un importo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1983 in applicazione di quanto stabilito con legge provinciale 12 settembre 1983, n. 32. Il versamento di dette somme avrà luogo in una o più soluzioni.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985.

A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1984 per le finalità di cui alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 4.

Art. 16.

Disposizioni in materia di canoni di concessione

I canoni demaniali applicati dalla provincia a sensi degli articoli 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni in legge 1° dicembre 1981, n. 692, sono ulteriormente aumentati del 10 per cento, in applicazione del tasso di inflazione programmato per l'anno 1984. Gli adeguamenti previsti dall'art. 9 dello stesso decreto-legge, nonché il predetto aumento del 10 per cento, si applicano anche ai canoni per le concessioni di beni patrimoniali della provincia, esclusi quelli dovuti a titolo ricognitorio.

I canoni per concessioni di beni demaniali e patrimoniali della provincia non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 50.000 annue.

Resta fermo il disposto dell'art. 18 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano a decorrere dalla prima annualità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. L'importo dei canoni è arrotondato alle mille lire superiori.

Ai futuri adempimenti della misura dei canoni per concessioni di beni demaniali e patrimoniali della provincia sarà provveduto ogni triennio mediante applicazione del tasso d'inflazione programmato per il triennio precedente, previa deliberazione della giunta provinciale.

In relazione alle disposizioni del presente articolo la provincia non si avvale di eventuali facoltà di aggiornamento dei canoni di concessione previsti nei rispettivi atti in rapporto alle variazioni degli indici monetari.

Art. 17.

Riscossione rateale di entrate provinciale

La giunta provinciale è autorizzata a concedere, su richiesta del debitore, la ripartizione fino a diciotto rate mensili di crediti a natura non tributaria, quando ricorrano particolari e motivate circostanze.

La ripartizione di cui al comma precedente è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per ritardato pagamento, sulla base di un saggio annuo semplice pari a quello applicato dal tesoriere della provincia sulle giacenze di cassa della stessa, al momento della richiesta del debitore.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, il residuo ammontare del credito è riscuotibile in unica soluzione.

Resta salvo quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento rateale delle sanzioni amministrative.

Art. 18.

Spesa per il referendum abrogativo della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56

In relazione alle disposizioni recate dall'art. 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1985 per la rifusione alla regione Trentino-Alto Adige delle spese per il referendum abrogativo della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56 « Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia », indetto con decreto del presidente della giunta regionale 1° ottobre 1984, n. 605/A.

Art. 19.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 222.205.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 6, 11, 14, 15 e 18 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1985, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 2 della stessa legge, per l'importo complessivo di L. 69.655.000.000;

dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1984 per l'importo di L. 115.000.000.000;

da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il restante importo di L. 37.550.000.000.

Al complessivo onere di L. 242.824.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 11 della presente legge per il periodo degli anni 1986 e 1987, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 25 febbraio 1985

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 25 febbraio 1985, n. 4.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1985 e bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 10 del 26 febbraio 1985*)

(*Omissis*).

(1768)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale,* inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

c. m. 411100851120)